



## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 20 IN DATA 19 marzo 2015

Oggetto: adesione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) alla nuova Associazione con personalità giuridica "AssoArpa".

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

richiamata la legge regionale n. 41 del 4 settembre 1995 con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), normativa che disciplina, in particolare, i relativi compiti istituzionali;

considerato che ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è attualmente operativa un'associazione non riconosciuta denominata "AssoArpa", a cui hanno aderito le Agenzie regionali e delle province/autonome per la protezione dell'ambiente costituite ai sensi dell'articolo 3 del d.l. n. 496 del 4 dicembre 1993, convertito con modificazioni in legge n. 61 del 21 gennaio 1994, tra cui anche l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

atteso che AssoArpa, ai sensi del vigente Statuto approvato in data 11 settembre 2007, opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e sviluppo delle politiche delle Agenzie associate nelle materie inerenti le relazioni istituzionali e sociali, le attività oggetto del mandato istituzionale delle Agenzie, i sistemi di finanziamento delle attività, l'organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali;

preso atto che il giorno 17 dicembre 2014 si è riunita a Roma l'Assemblea degli associati di AssoArpa, costituita dai rappresentanti legali delle singole Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, e che in detta data è stato deliberato di procedere alla trasformazione della previgente Associazione non riconosciuta in un nuovo soggetto giuridico dotato di autonoma personalità giuridica ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile approvando altresì lo schema del nuovo Statuto dell'Associazione;

dato atto inoltre che tale schema di Statuto sancisce un ampliamento degli ambiti di intervento di AssoArpa rispetto alle materie di cui sopra, includendovi anche la gestione strategica nonché ogni altra tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse per gli associati, ridefinendo gli strumenti operativi di cui dispone l'Associazione in vista di accrescere la sua capacità di fornire risposte efficaci ai fabbisogni degli associati;

rilevato poi che la nuova natura di AssoArpa quale associazione giuridica riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, rende necessaria la sottoscrizione di uno specifico atto costitutivo dell'Associazione da redigersi nella forma dell'atto pubblico;

preso atto altresì che:

- ai sensi dello schema del nuovo Statuto dell'Associazione, oltre alla costituzione di un fondo di gestione in cui far confluire le quote annuali di partecipazione nella misura determinata dall'Assemblea, gli associati si impegnano altresì alla costituzione di un fondo di dotazione a garanzia dei terzi che abbiano rapporti con l'Associazione, formato da quote di eguale importo da determinarsi in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- l'Assemblea degli associati di AssoArpa, nella riunione del 17 dicembre 2014, ha rinviato a determinazioni successive la fissazione della quota annuale di partecipazione anche in considerazione di quanto previsto dallo schema del nuovo statuto dell'Associazione, ove si demanda all'Assemblea l'individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della quota suddetta oltre che le relative modalità di versamento;
- ai fini del procedimento di acquisizione della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", è necessaria la presentazione di apposita istanza di iscrizione dell'Associazione al Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura della città nella quale ha sede legale l'Associazione;

posto che, in occasione della riunione del 25 febbraio 2015, l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione ha confermato quanto sopra riportato, relativamente alle quote annuali di partecipazione ed ha condiviso la necessità di istituire un fondo di dotazione a garanzia dei rapporti dei terzi con l'Associazione procedendo alla quantificazione delle necessità finanziarie immediate per la costituzione della nuova Associazione in euro 60.000 da ripartire in quote di pari importo e suddivise nelle voci di seguito indicate: euro 50.000 per la creazione del fondo di dotazione; euro 3.500 per la sottoscrizione dell'atto notarile; euro 5.000 per la formalizzazione dell'adesione ad IMPEL già disposta nella Assemblea dei soci del 17 dicembre 2014; euro 1.500 per spese generali/varie;

ricordato che:

- ai sensi dello schema del nuovo Statuto dell'Associazione, in sede di prima applicazione dello stesso, sono considerati automaticamente "soci dell'Associazione" tutti gli enti che provvedono alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- lo scioglimento della vigente Associazione senza personalità giuridica è stato deliberato nella medesima riunione dell'Assemblea degli associati del 17 dicembre 2014 ed avrà effetto a decorrere dal giorno dell'iscrizione di AssoArpa nel Registro prefettizio delle persone giuridiche;

visto il nuovo Statuto di AssoArpa, che meglio disciplina quanto sopra indicato, allegato in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

reputato di aderire pienamente gli scopi associativi di cui al citato schema di Statuto (articolo 3) e quindi alla costituenda Associazione con personalità giuridica denominata "AssoArpa";

richiamata la nota in data 19 marzo 2015 (prot. ARPA n. 3099 in pari data) con cui è stato segnalato che, in considerazione dell'elevato numero di partecipanti e del conseguente contenimento dell'impegno finanziario a carico di ciascun Ente associato, la contribuzione per l'anno 2015 consisterà nella quota di euro 3.529,41 (tre milacinquecentoventinove/41);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 e triennale 2015/2017, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014, approvato, in sede di controllo di legittimità, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23 gennaio 2015;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

### DISPONE

1. l'adesione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta alla nuova Associazione con personalità giuridica "AssoArpa", in accoglimento del nuovo Statuto della costituenda associazione, che si compone di 17 articoli e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
2. di impegnare, in favore della costituenda Associazione "AssoArpa", con sede legale in Roma (RM), Via Boncompagni n. 101, presso ARPA Lazio, la spesa onnicomprensiva di euro 3.529,41 (tremilacinquecentoventinove/41), da imputarsi al Capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 1 Direzione amministrativa - del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2015-2017, esercizio finanziario 2015 (contabilità analitica: cdc 21, fp 11), dando atto che, per gli anni successivi al 2015, l'importo della quota di mantenimento dell'adesione è da intendersi impegnata in forza degli obblighi convenzionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera c del regolamento agenziale di contabilità;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.



il Direttore generale  
Giovanni Agnesco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Agnesco", written over the printed name.

---

STATUTO  
**ASSOARPA**

ALLEGATO A

# NUOVO STATUTO DI ASSOARPA

## **STATUTO**

### **TITOLO I - Costituzione, sede e scopi**

#### **Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 ss. Codice Civile una Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente dotata di autonoma personalita' giuridica denominata "AssoArpa - Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente", di seguito indicata come "Associazione".
2. All'Associazione aderiscono le Agenzie Regionali e Provinciali costituite ai sensi dell'art. 03 del D.L. 04 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61.
3. L'Associazione adotta un proprio Codice Fiscale e Partita IVA.

#### **Art. 2 - Sede**

1. La sede legale dell'Associazione e' determinata dagli Associati in sede di Assemblea. Possono essere previste dall'Assemblea altre sedi operative presso altre Agenzie associate.

#### **Art. 3 - Scopi associativi**

1. L'Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti la gestione strategica, le relazioni istituzionali e sociali, i sistemi di finanziamento delle attivita' ed i criteri di quantificazione dei relativi costi, l'organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali, e in ogni altra tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse per gli Associati stessi.
2. Ferma restando la rappresentativita' istituzionale di ogni singola Agenzia Regionale e Provinciale, e delle corrispettive Regioni e Province Autonome, AssoArpa si propone in particolare:
  - a) di rappresentare le Agenzie associate, anche mediante l'elaborazione di documenti di analisi e position paper, nei rapporti con ogni soggetto ed organo istituzionale di livello nazionale, quali ad esempio il Parlamento e le relative Commissioni, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-

- Autonomie Locali, l'ARAN ed i rispettivi Comitati di Settore, nonché con le associazioni ed i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi nel settore ambientale;
- b) di promuovere tutte le iniziative atte a favorire la tutela degli interessi degli Associati, con particolare riferimento ai meccanismi perequativi dei costi delle politiche Agenziali di prevenzione primaria e di monitoraggio ambientale nonché dei relativi sistemi di finanziamento;
  - c) di designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli organismi e commissioni in cui si richieda la rappresentanza dell'Associazione;
  - d) di promuovere iniziative di studio e/o di ricerca nelle materie oggetto degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interagenziali con compiti di analisi e proposta;
  - e) di promuovere e/o gestire iniziative di formazione su tematiche ambientali indirizzate agli enti associati o soggetti esterni;
  - f) di sviluppare un sistema di relazioni a livello comunitario, anche attraverso la partecipazione diretta ad organismi internazionali;
  - g) di adempiere, inoltre, a tutti gli altri compiti che di volta in volta siano deliberati e che siano rispondenti al conseguimento dei fini associativi.

## **TITOLO II - Associati**

### **Art. 4 - Adesione**

1. La richiesta di adesione è presentata con domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve indicare la sede legale dell'ente, il numero dei dipendenti, l'impegno al versamento della quota di partecipazione ed ogni altra notizia utile. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
2. La qualifica di Associato si acquista per effetto del pagamento della quota annuale di partecipazione nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 5, comma 2.  
E' comunque fatta salva la facoltà del Presidente di invitare le Agenzie che non hanno acquisito la qualifica di Associato ad assistere ai lavori dell'Associazione aventi ad oggetto la trattazione di tematiche di interesse comune o di carattere innovativo. Il coinvolgimento di tali Agenzie invitate non comporta comunque il diritto di voto dei rispettivi legali rappresentanti.

3. Non è consentita la contemporanea adesione ad associazioni nazionali costituite per scopi analoghi a quelli fissati dall'art. 3 del presente Statuto.
4. Le richieste di adesione sono accolte con delibera dell'Assemblea degli Associati.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto sono considerati automaticamente Associati dell'Associazione tutti gli enti che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo davanti al notaio.

#### **Art. 5 – Obblighi degli Associati**

1. L'ammissione impegna l'Associato a tutti gli obblighi che derivano dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate, in conformità di esso, dagli organi della Associazione.
2. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale di partecipazione da destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione. L'Assemblea individua i criteri per la determinazione degli importi di tale quota e le relative modalità di versamento. E' fatta salva la facoltà di ciascuna Agenzia di anticipare il versamento per un importo pari a più quote annuali di partecipazione: in tal caso le somme corrisposte anticipatamente vengono scomutate dagli obblighi di versamento relativi alle annualità successive.
3. Gli Associati sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, le notizie e i dati di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nell'ambito delle attribuzioni della Associazione medesima.
4. L'iscrizione all'Associazione, con relativi diritti e obblighi, è vincolante per un triennio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ammissione. In mancanza di recesso comunicato in forma scritta da inviarsi sei mesi prima della scadenza, il predetto vincolo si rinnova tacitamente di triennio in triennio.

#### **Art. 6 – Cessazione**

1. La qualità di Associato cessa:
  - a) per recesso volontario;
  - b) per mancato versamento della quota annuale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza;

- c) per deliberazione dell'Assemblea degli Associati in conseguenza di inadempimento alle norme del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi della Associazione.

### **TITOLO III – Organi dell'Associazione**

#### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - L'Assemblea degli Associati;
  - Il Presidente;
  - L'Ufficio di Presidenza.
2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
3. Le cariche associative possono essere conferite soltanto ai legali rappresentanti delle Agenzie che hanno acquisito la qualifica di Associato ai sensi dell'art. 4, comma 2, primo alinea.
4. Tutti gli incarichi svolti all'interno dell'Associazione decadono alla scadenza dell'incarico nell'Agenzia di provenienza dell'interessato, il quale rimane in carica presso l'Associazione, in regime di prorogatio, fino alla prima Assemblea utile per la sua sostituzione.

#### **Art. 8 – Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti di ogni Agenzia regionale o provinciale.
2. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente con avviso scritto da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di tre giorni. L'avviso deve contenere precise indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata, eventualmente anche in via telematica, almeno due volte l'anno.
4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza degli Associati.
5. In seconda convocazione – che potrà essere fissata con un intervallo di almeno un'ora dalla prima – l'adunanza è valida se interviene almeno un terzo degli Associati.



6. La convocazione straordinaria dell'Assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni può essere richiesta da almeno un quarto degli Associati.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Associati-intervenuti.
8. Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche in via telematica (es. videoconferenza). In ogni caso della riunione deve essere redatto apposito verbale che potrà anch'esso essere approvato in via telematica.  
Gli enti associati possono conferire delega di partecipazione all'assemblea al rappresentante legale di altra Agenzia associata ovvero ad un dirigente della propria Agenzia: la delega deve risultare da atto scritto ed avere ad oggetto lo specifico ordine del giorno previsto per la riunione per la quale si conferisce la delega stessa.
9. E' data facoltà al Presidente di consultare l'Assemblea in via telematica per definire la posizione comune o prevalente degli Associati su determinate questioni di particolare rilevanza o urgenza, anche al fine di rappresentare le istanze dell'Associazione nelle sedi istituzionali nelle quali la stessa è invitata a partecipare.
10. Spetta all'Assemblea degli Associati:
  - a) eleggere il Presidente;
  - b) eleggere l'Ufficio di Presidenza e nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
  - c) approvare gli atti fondamentali dell'Associazione, ivi compresi il contributo associativo annuale, i bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ciascun anno nonché i programmi di attività e le modifiche statutarie;
  - d) approvare un atto regolamentare interno per la disciplina di dettaglio della acquisizione di beni e/o servizi da parte dell'Associazione nonché, più in generale, per l'assunzione di obbligazioni da parte della stessa;
  - e) determinare gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
  - f) esaminare ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dall'Ufficio di Presidenza;
  - g) procedere alla nomina di un revisore dei conti, secondo il vigente ordinamento.

### **Art. 9 – Presidente**

1. Il Presidente:
  - a) è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione;
  - b) convoca l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza definendone i relativi ordini del giorno;
  - c) adotta tutte le determinazioni finalizzate all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) propone all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea le deliberazioni finalizzate al migliore conseguimento degli scopi associativi;
  - e) propone all'Assemblea la nomina del Segretario;
  - f) in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza, al quale saranno comunque sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile;
  - g) può invitare alle adunanze dell'Assemblea o dell'Ufficio di Presidenza soggetti, anche estranei all'Associazione, esperti nelle materie all'ordine del giorno, per acquisirne il parere o comunque procedere alla loro consultazione.
2. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di mandato nell'Associazione. In caso di uguale anzianità di mandato viene prescelto il Vicepresidente più anziano d'età.

### **Art. 10 – Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da quattro Vice-Presidenti eletti dall'Assemblea tra i legali rappresentanti delle Agenzie associate, secondo criteri di rappresentatività territoriale e di genere. I rispettivi incarichi, rinnovabili una sola volta, hanno durata triennale. Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza il Past President ed il Segretario.
2. L'Ufficio di Presidenza è l'organo dell'Associazione al quale compete l'attuazione delle linee di indirizzo e delle decisioni assunte dall'Assemblea.
3. Ai quattro Vicepresidenti e al Segretario possono essere conferite dal Presidente deleghe specifiche per singoli settori di attività. Tali deleghe non consentono al titolare della delega stessa di assumere obbligazioni

giuridiche nei confronti dei terzi, senza previa specifica autorizzazione da parte del Presidente. Le eventuali obbligazioni assunte in assenza di detta autorizzazione non impegnano in alcun modo l'Associazione che non è dunque obbligata al relativo adempimento.

4. L'Ufficio di Presidenza:

- a) adotta tutte le iniziative gestionali che non siano - a termini di Statuto - riservate alla competenza esclusiva di altri Organi;
- b) adotta le decisioni che comportano impegno di spesa e conferisce mandato al Presidente o al Segretario per l'assunzione delle relative obbligazioni nei confronti dei soggetti terzi;
- c) in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Assemblea, a cui saranno comunque sottoposte per la ratifica alla prima riunione utile;
- d) provvede alla proposta alla Assemblea degli Associati dei rappresentanti dell'Associazione nelle sedi istituzionali;
- e) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) cura l'attuazione dei compiti ad esso demandati dall'Assemblea o dagli altri organi dell'Associazione.

5. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Lo svolgimento delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza su iniziativa del Presidente può avvenire anche in via telematica.

**Art. 11 - Segretario**

1. Il Segretario, scelto tra i legali rappresentanti delle Agenzie associate, coadiuva il Presidente nell'attuare le decisioni assunte dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza determinandone le modalità di esecuzione, ed assicura la corretta tenuta degli adempimenti associativi derivanti dal presente Statuto.  
Il Segretario assicura inoltre la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

## **TITOLO IV - RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI**

### **Art. 12 - Rapporti con altre Istituzioni**

1. I rapporti con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con i Ministeri competenti sulle tematiche di riferimento di AssoArpa, con le Regioni e con il Sistema delle Autonomie Locali si ispirano alla più solidale e reciproca collaborazione, al fine di assicurare sinergie sulle materie oggetto degli scopi associativi di cui all'art. 3.

## **TITOLO V - Norme finali**

### **Art. 13 - Disposizioni organizzative**

1. L'Associazione può svolgere tutte le attività connesse al conseguimento degli scopi sociali e degli obiettivi che si prefigge di realizzare assumendone le relative obbligazioni.
2. Tutte le spese di partecipazione di personale delle Arpa/Appa alle riunioni e alle iniziative di qualsiasi genere promosse da AssoArpa sono a carico, per quanto di rispettiva competenza, delle singole Agenzie, salvo i casi specificatamente disciplinati dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza può individuare, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, una o più Agenzie alle quali conferire, previe intese anche di natura economica, l'incarico di effettuare studi o progetti specifici attinenti esclusivamente agli scopi associativi elencati all'art. 3. La decisione dell'Ufficio di Presidenza viene ratificata dall'Assemblea.

### **Art. 14 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di gestione e da un fondo di dotazione.
2. Nel fondo di gestione confluiscono le quote annuali versate dagli Associati, gli eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione connesse al perseguimento degli scopi sociali, nonché gli eventuali beni mobili o immobili conseguiti a titolo gratuito.
3. Tutti gli Associati sono inoltre tenuti al versamento di una quota di eguale importo determinato in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo, destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'Associazione il quale ha funzione

di garanzia dei soggetti terzi che abbiano rapporti con l'Associazione medesima.

#### **Art. 15 – Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto o all'atto costitutivo sono disposte dall'Assemblea degli Associati con deliberazioni assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti in rappresentanza di almeno tre quarti degli Associati.

#### **Art. 16 – Durata dell'Associazione**

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

#### **Art. 17 – Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge disciplinanti le materie trattate.